



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3197

Seduta del 03/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO BILATERALE PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI DI CACCIATORI TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE LIGURIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021 – ART. 33, COMMA 15 DELLA L.R. 26/93

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 16 agosto 1993, n. 26, e in particolare:

- l'art. 28, che prevede:

- al comma 4, che la Giunta regionale disciplini i modi di gestione e accesso agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell'art. 33;
- al comma 6, che annualmente la Regione determini, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il territorio agro-silvo-pastorale regionale;

- l'art. 33, che prevede:

- al comma 5, la possibilità di accesso agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia, anche di cacciatori non residenti in Lombardia, nel rispetto delle priorità elencate;
- al comma 15, che la Giunta regionale promuova annualmente con le Regioni scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dia conto sul calendario venatorio;

- l'art. 34, comma 1, lett. c) che prevede che la Regione determini il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;

CONSIDERATO che i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, hanno avviato una verifica, con le Regioni di cui al punto precedente, sulla fattibilità di un accordo finalizzato a regolamentare gli scambi reciproci di cacciatori, favorendone un'equilibrata distribuzione sui rispettivi territori;

PRESO ATTO:

- della disponibilità dimostrata dalla Regione Liguria, con nota dell'Assessore



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Stefano Mai prot. PG.2020.36733 del 31.01.2020, alla definizione di tale accordo e alla sua sottoscrizione;

- che, anche nella stagione venatoria 2019/2020, una quota di cacciatori lombardi risultava iscritta ad Ambiti territoriali o a Comprensori alpini di caccia extra regionali, principalmente ricadenti in Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana e che, parimenti, la maggioranza dei cacciatori non residenti in Lombardia e iscritti ad Ambiti territoriali o a Comprensori alpini di caccia lombardi, risultava provenire dalle Regioni sopra citate;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle proprie vigenti disposizioni, Regione Lombardia e Regione Liguria, hanno ritenuto di approvare uno schema di accordo bilaterale annuale, avente carattere di reciprocità, basato sui seguenti principi:

- accoglimento in via prioritaria, delle domande di ammissione agli ATC e CAC provenienti da cacciatori residenti nelle regioni firmatarie dell'accordo, presentate nei termini fissati dalle rispettive normative regionali, nei limiti previsti dalle medesime per l'iscrizione ai propri ATC e CAC e fino a un massimo del 5% del numero di cacciatori ammissibili agli stessi;
- diritto nell'ATC o CAC di ammissione, a seguito di tale accoglimento, per i cacciatori residenti nelle regioni firmatarie dell'accordo, di cacciare nella forma di caccia prescelta in via esclusiva e riportata sul tesserino venatorio, tutte le specie previste dal calendario venatorio a partire dalla data disposta dai rispettivi calendari venatori regionali;
- conferimento di titolo per l'esercizio venatorio, alla comunicazione dell'avvenuta ammissione e al pagamento della relativa quota di iscrizione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di accordo bilaterale, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attuazione di scambi di cacciatori, per la stagione venatoria 2020/2021, tra Regione Lombardia e Regione Liguria;

DATO ATTO dell'informativa resa alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 della LR 22/2016 e dell'art. 128 ter del Regolamento del Consiglio regionale;

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii. "Accordi fra pubbliche



Regione Lombardia

LA GIUNTA

amministrazioni”;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare lo schema di accordo bilaterale, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attuazione di scambi di cacciatori, per la stagione venatoria 2020/2021, tra Regione Lombardia e Regione Liguria;
2. di dare mandato all'Assessore all'Agricoltura di sottoscrivere l'accordo di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che l'attuazione dell'Accordo sarà coordinata dalla U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-venatorie;
4. di dare atto che l'attuazione dell'accordo non comporta oneri di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge